

"BONUS ASSISTENZA DOMICILIARE"

Di cosa si tratta

Il Bonus Assistenza Domiciliare è una forma di assistenza domiciliare in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Da quale soggetto viene erogato

I contributi sono corrisposti direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

Chi può accedervi ed in base a quali criteri?

La domanda può essere presentata dal **genitore di un minore – naturale o adottato –** in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE:
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l'Istituto, in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede – allo stato – all'esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo);
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea;
 (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia.

Attenzione: il soggetto richiedente deve avere la stessa residenza del figlio e tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Il contributo può essere interrotto?

L'INPS **interrompe** l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:

- perdita della cittadinanza;
- decesso del genitore richiedente;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la





domanda (affidamento del minore a terzi).

Con quale modalità è possibile accedervi?

Da questo link si accede alla pagina per presentare *on line* la relativa domanda https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-pr opria-abitazione

La richiesta di bonus è trasmessa collegandosi al portale "inps.it – Prestazioni e Servizi

 Prestazioni – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione", inpossesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

A chi occorre inviare la domanda

La domanda deve essere **presentata all'INPS** con procedura *on line*.

Entro quando va inviata la domanda?

ATTENZIONE. L'INPS non ha ancora pubblicato la circolare sulle modalità e i tempi di presentazione della domanda per il 2023.

In via generale le domande – secondo quanto disposto per gli anni fino al 2022 – potevano essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Per questi motivi si può pensare che i genitori possano anche inoltrare domanda per ciascuna delle 11 rette mensili **tra gennaio e dicembre 2023**, oppure richiedere le somme tutte insieme alla fine, ma sempre **entro il termine del 31 dicembre 2023**.

APPENA LA CIRCOLARE SARA' DISPONIBILE AGGIORNEREMO LA PRESENTESCHEDA.

Quali documenti vanno allegati?

Alla domanda dovrà essere allegato:

 un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che certifichi per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

Qual è la misura del contributo?

L'importo massimo erogabile al genitore richiedente – 3.000 euro a decorrere dal 2020 - è determinato in base all' ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.



Riportiamo di seguito gli importi massimi che possono essere concessi, con **parametri** validi per entrambi i contributi:

- ISEE minorenni fino a 25.000 euro: 3.000 euro
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: 2.500 euro
- ISEE minorenni da 40.001 euro: 1.500 euro

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Nel caso in cui non sia presente un **ISEE** minorenni in corso di validità, il *budget* assegnato sarà pari a 1.500 euro.

Sarà preso a riferimento l'**ISEE** minorenni in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

L'INPS provvede alla corresponsione del *bonus* nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda:

- 1- bonifico domiciliato
- **2-** accredito su conto corrente bancario o postale
- 3- libretto postale o carta prepagata con IBAN
- 4- conto corrente estero Area SEPA.

Quali sono i tempi di risposta?

Entrambi i *bonus* possono essere erogati, nel limite di spesa annuale previsto dalla legge **secondo l'ordine di presentazione della domanda** *online*.

Fonte normativa

Legge 11 dicembre 2016, n. 232: art. 1, comma 355 (legge di bilancio 2017)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.da taPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&isAnonimo= false&tipoSerie=serie generale&tipoVigenza=originario&normativi=false¤tPage= 1

Legge 27 dicembre 2019 n. 160: art. 1, comma 343 (legge di bilancio 2020) (innalzamento dell'importo annuale)

Manuale utente bonus asilo nido

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Manuale Utente BonusAsiloNidoV er 5.0.pdf

Scheda aggiornata al 13 02 2023